

N. 13/2017 C.P.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IL TRIBUNALE DI FOGGIA**

**Sezione III Civile**

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa **Filomena Mari** – Presidente

Dott. **Francesco Murgò** – Giudice

Dott.ssa **Valentina Tripaldi** – Giudice rel. est.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

- letto il ricorso *ex art.* 161 l. fallim., depositato in data 25.10.2017 nell'interesse di "LATERIFICIO MERIDIONALE S.R.L.", in persona del legale rappresentante Carrozzino Gianfranco [n. a Foggia il 5.10.1959, C.F. CRRGFR59R05D643I], con sede legale in Lucera via Per Pietramontecorvino km. 0,510, Cap 71036, P.I. 00380550715, n. R.E.A. FG-107226, con il quale la suddetta impresa – svolgente attività di produzione di laterizi per l'edilizia - ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, con assegnazione di un termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione;
- esaminati gli atti del proc. n. 13/2017 C.P.;
- preso atto dell'avvenuta pubblicazione del ricorso nell'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 161, comma 5, l. fall., e della trasmissione del ricorso al P.M.;
- ritenuta la propria competenza, atteso che l'impresa risulta avere sede in Lucera, comune rientrante nel circondario di questo Tribunale;
- visto il decreto di questo Tribunale del 2.3.2018, che ha assegnato al ricorrente il termine di 60 giorni per il deposito in cancelleria della proposta, del piano e della documentazione;
- visti la proposta, il piano e la documentazione depositata dal ricorrente in data 30.4.2018;

- udita la relazione del Giudice delegato;
- esaminati gli atti;
- preso atto che il ricorso è stato sottoscritto dal legale rappresentante della debitrice e che la proposizione della domanda di concordato è stata approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152 l. fallim.;
- rilevato che sono stati depositati l'elenco dei creditori, i bilanci relativi agli anni 2014, 2015, 2016 nonché la situazione patrimoniale ed economica aggiornata al 28.4.2018, da cui risulta che il ricorrente riveste la qualità di imprenditore fallibile ex art. 1 l. fall., nonché la ricorrenza del requisito oggettivo dello stato di crisi per l'accesso alla procedura *de qua* quale si evince dalle perdite di esercizio emergenti dagli ultimi bilanci ( cfr. € 996.122 relativamente al 2016), nonché dall'ammontare dei debiti iscritti a bilancio (€ 5.233.973), rispetto al valore del capitale sociale (€416.000,00);
- considerato che dalla documentazione agli atti e dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria emerge che la domanda risponde alle condizioni richieste dagli artt. 160 ss. l. fall.: infatti, la società ricorrente ha basato la propria proposta di concordato su un piano che prevede la cessione di tutti i beni esistenti nel patrimonio della società, con pagamento integrale dei crediti prededucibili, pagamento integrale dei crediti privilegiati ad eccezione di quello erariale - degradato a chirografo per la parte relativa a sanzioni e interessi (oggetto di proposta ex art. 182 ter l. fallim.), pagamento dei crediti chirografari nella misura del 20 %, secondo le seguenti scansioni temporali decorrenti dal decreto di omologa: debiti in prededuzione secondo le disposizioni degli Organi della procedura; creditori privilegiati a partire dal secondo anno dal decreto di omologa, salvo che la liquidazione dell'attivo consenta un'anticipazione dei tempi; creditori chirografari entro quattro anni dalla definitività del decreto di omologa, salvo che la liquidazione dell'attivo non consenta un'anticipazione dei tempi;
- rilevato che il ricorrente ha documentato di aver depositato la proposta ex art. 182 ter l. fallim. presso gli Uffici competenti;
- rilevato che la relazione ex art. 161, comma 3, l. fall. redatta dal dott. Vincenzo Piccirillo, professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Foggia e nel registro dei revisori contabili, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall., attestante la veridicità dei dati aziendali esposti dalla società, la

7

fattibilità del piano, e contenente altresì l'attestazione di cui all'art. 182 ter, 1° comma, l. fallim. , appare idonea – per la metodologia seguita e la congruità della valutazione effettuata - a consentire la valutazione della proposta e la predetta fattibilità del piano;

- visti gli artt. 160 e 163, comma 1, l. fall.;

#### **P.Q.M.**

Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di “LATERIFICIO MERIDIONALE S.R.L.”, in persona del legale rappresentante Carrozzino Gianfranco [n. a Foggia il 5.10.1959, C.F. CRRGFR59R05D643I], con sede legale in Lucera via Per Pietramontecorvino km. 0,510, Cap 71036, P.I. 00380550715, n. R.E.A. FG-107226

Nomina Giudice delegato la dott.ssa Valentina Tripaldi.

Conferma la nomina della dott.ssa Stefania Cardilli quale Commissario Giudiziale

Ordina la convocazione dei creditori avanti al G.D. per il giorno 29.11.2018, ore 9.30, e dispone che il presente decreto sia comunicato ai creditori entro il giorno 30.9.2018 a cura del commissario giudiziale.

Ordina alla ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie.

Dispone, ai sensi dell'art. 171 l. fall., che il commissario giudiziale invii ai creditori a mezzo PEC avviso contenente:

- data di convocazione dei creditori;
- copia integrale della proposta del debitore;
- copia integrale del decreto di ammissione;
- indirizzo PEC del commissario giudiziale;
- invito ad indicare entro 15 giorni un indirizzo PEC al quale il creditore intende ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare al commissario ogni sua variazione;
- avvertimento che, in caso di omessa comunicazione del proprio indirizzo PEC entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avviso, nonché nei casi di

mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario – tutte le comunicazioni previste dalla legge o dal giudice delegato verranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 31-bis l. fall.;

Nel caso in cui il destinatario non sia fornito di indirizzo PEC ed esso non risulti dal Registro delle Imprese ovvero dall'Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti – che pertanto il commissario giudiziale ha l'onere di consultare preventivamente – l'avviso anzidetto va effettuato secondo le modalità tradizionali (lettera raccomandata o telefax) presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore.

Tutte le successive comunicazioni ai creditori verranno comunque effettuate a mezzo PEC, salva l'applicazione dell'art. 31-bis l. fall.

Stabilisce il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente decreto per il deposito da parte della ricorrente nella cancelleria della sezione fallimentare del tribunale della somma di euro 50.000,00 (pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, nelle forme di prassi (deposito bancario vincolato all'ordine del G.D.).

Dispone che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 l. fall., e che il commissario giudiziale notifichi a norma degli artt. 88 e 166 l. fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

*Così deciso in Foggia, camera di consiglio del 23 maggio 2018.*


Il Giudice est.

(Dott.ssa Valentina Tripaldi)



Il Presidente

(Dott.ssa Filomena Mari)



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA  
UFFICIO FALLIMENTI  
Visto: depositato in cancelleria  
Foggia, il 2 LUG 2018  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
ing. Pasquale Bevere

